COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedi:
PRESIDENTE 1612

Comunicazione del Presidente:
PRESIDENTE 1612

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (3157) . . . 1613
PRESIDENTE 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618
QUINTIERI, *Relatore* 1613, 1614, 1615, 1616, 1618
TURCHI . . . 1613, 1614, 1615 1616, 1617
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618
MERLONI 1614
TOZZI CONDIVI 1616, 1617
SAILIS 1616, 1617

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):
LONGHENA ed altri: Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni. (3112) . 1618
PRESIDENTE 1618, 1619
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1618

PAG.

TURCHI 1618
RIVA, *Relatore* 1618
LONGHENA 1618, 1619
SAILIS 1619

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):
Concessione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni. (3101) 1619
PRESIDENTE 1619, 1620, 1622
AMADEO, *Relatore* 1619, 1620
TURCHI 1620, 1622
TOZZI CONDIVI 1621
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1621

Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore della Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo dei vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3012) 1622
PRESIDENTE 1622, 1623
AMADEO, *Relatore* 1622
TURCHI 1623
TOZZI CONDIVI 1623

PAG.

Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti. (2820) . . . 1623

PRESIDENTE 1623, 1624

CARIGNANI, *Relatore* 1623

RIVA 1623

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1624

Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ». (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2838) 1624

PRESIDENTE 1624

BIMA, *Relatore* 1624

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1624

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BARTOLE: Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti. (3129) 1625

PRESIDENTE 1625, 1627

RIVA, *Relatore* 1625, 1627

TOZZI CONDIVI 1625, 1626

SAILIS 1626

TURCHI 1626

SAMPIETRO UMBERTO 1626

BARTOLE 1627

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . . . 1627

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1627

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CARCATERRA ed altri: Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII nel gruppo *C* dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (1511) 1628

PRESIDENTE 1628, 1630

MOLINAROLI, *Relatore* 1628, 1630

TOZZI CONDIVI 1628

SAILIS 1628

TURCHI 1629

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1629

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria. (520-138)

PAG.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali. (520-148);

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo *A* degli uffici delle ferrovie dello Stato. (520-187)

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365 concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi. (520-189)

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazioni del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. (520-220) 1630

PRESIDENTE 1630, 1631

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1631

SAILIS, *Relatore* 1631

MOLINAROLI 1631

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1631

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1632

La seduta comincia alle 9.

TOZZI CONDIVI, ff. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Numeroso e Russo Carlo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bovetti, De Michele, Corona Achille e Targetti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Raimondi, Fanelli, Lopardi e Malagugini. Interviene poi alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Bartole, quale presentatore della proposta n. 3129.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali».

L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di fornire gli ulteriori dati richiesti in merito al provvedimento.

QUINTIERI, *Relatore*. Ho assunto tutte le informazioni che erano state chieste dalla Commissione, ed ora sono in grado di poter illustrare in modo più preciso il disegno di legge. Posso perciò aggiungere che l'Ente per la protezione degli animali vanta delle tradizioni storiche: pare che il primo Ente zoofilo in Italia sia stato costituito in Piemonte nel 1872 e che ne sia stato primo presidente Giuseppe Garibaldi. Naturalmente l'ente aveva una funzione soltanto regionale. In seguito, anche altre regioni costituirono enti zoofili. Però si trattava di società esclusivamente private che non avevano alcun pubblico riconoscimento. Si arrivò così alla legge 12 giugno 1913, n. 611, con la quale, per opera di Luigi Luzzatti, si dava il riconoscimento pubblico a questi enti di assistenza agli animali e si riconosceva ai loro agenti la qualità di agenti di pubblica sicurezza. Occorre attendere fino al 1938 per la costituzione di un ente nazionale per la protezione degli animali, ente di diritto pubblico, operante sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dell'interno. Attualmente i compiti di questo ente sono: 1°) la vigilanza per l'osservanza in genere delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali; 2°) la vigilanza per l'osservanza delle disposizioni del testo unico sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia; 3°) la vigilanza per l'osservanza delle disposizioni in materia di pesca; 4°) la vigilanza per l'osservanza delle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria per quanto ha attinenza alla protezione degli animali; 5°) la vigilanza sui trasporti di animali tanto per ferrovia quanto per via ordinaria; 6°) la vigilanza sui canili; 7°) la vigilanza sui macelli.

Quello che è strano, direi straordinario, è che l'Ente si serve dell'opera di 598 agenti, di cui 594 sono volontari, cioè non pagati, e quattro soltanto sono stipendiati. Una cosa certo non comune in Italia.

L'organizzazione periferica conta attualmente 74 sezioni provinciali e 13 delegazioni comunali.

Riguardo al bilancio, sul quale specialmente mi erano stati chiesti dei chiarimenti, posso dire che per i diritti di cui all'articolo 4 della legge, l'Ente ha riscosso, nel 1952, 2 milioni di lire. Viceversa ne ha erogati oltre sette, il che vuol dire che tutto il resto è dato dai contributi volontari. Questi 7 milioni sono così distinti: per l'integrazione dei bilanci delle sezioni provinciali, lire 2.928.000; per potenziamento e attrezzatura delle sezioni provinciali lire 5.268.000; per l'impianto di nuove sezioni lire 500.000; per spese di propaganda e pubblicazioni lire 765.043.

Come personale, l'Ente non ha altro che un direttore, un ragioniere e una dattilografa.

Mi pare quindi che, data la poca spesa alla quale intervengono i cittadini con quei contributi previsti dall'articolo 4 del disegno di legge, si possa con tutta coscienza approvare il provvedimento così come ci è stato proposto.

TURCHI. Mi è sembrato che il relatore si meravigliasse della scoperta fatta che la società per la protezione degli animali ha una storia che rimonta a molti anni fa e che ha avuto come suo primo presidente un personaggio illustre. Non era di questo che si trattava. Io avevo affermato che questa associazione aveva svolto un'attività lodevole anche prima, anzi, specialmente prima che si fosse creato l'ente pubblico. Del resto le notizie che egli ha raccolto stanno a dimostrare che l'ente pubblico praticamente non fa niente, in quanto senza il concorso volontario dei cittadini, non avrebbe alcuna possibilità di esercitare le molteplici attribuzioni previste dal disegno di legge.

Io desideravo fare questa sola precisazione per riaffermare l'inutilità, a mio avviso, dell'ente pubblico quando tutte le attribuzioni sono svolte da elementi volontari i quali concorrono anche in misura apprezzabile ad alimentarne il bilancio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non ho nulla da osservare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;

b) assumendo, per la divulgazione dei principî di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;

d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;

e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro. »

TURCHI. Propongo un emendamento alla lettera *d*), che mi pare dovrebbe trovare accoglimento, in quanto si tratta di far prendere qualche iniziativa all'Ente per lo svoldimento delle notevoli attribuzioni che gli sono affidate. Quando si dice: « collaborando con le autorità », sembra che l'Ente attenda dall'esterno l'iniziativa; io pertanto propongo che a queste parole si sostituiscano le altre: « promovendo la collaborazione delle autorità ». Infatti, se l'Ente deve vigilare sull'osservanza di leggi e di regolamenti, bisogna che prenda esso l'iniziativa, senza attendere che altri la prenda. Altrimenti, quale sarebbe la funzione dell'Ente ?

Propongo poi un altro emendamento alla lettera *e*), nel senso che alle parole « curando l'istituzione », si sostituiscano le altre: « concorrendo all'istituzione ». Dati i mezzi di cui l'Ente dispone, non credo che esso possa curare l'istituzione di locali per l'assistenza e il ricovero di animali domestici; dovrà invece cercare che altri curino l'istituzione di locali, dando in proposito la propria collaborazione.

PRESIDENTE. Mi permetterei di suggerire, quanto al primo emendamento, una modifica formale: invece che « promovendo la collaborazione », si potrebbe dire: « promovendo, in collaborazione con le autorità... »

TURCHI. Io tengo ad affermare il principio dell'iniziativa da parte dell'Ente.

QUINTIERI, *Relatore*. Il primo emendamento non mi pare abbia ragione di essere perché si collabora tanto se si è rimorchiati, quanto se si è iniziatori di una attività.

Per il secondo emendamento mi rimetto alla Commissione in quanto è più fondato del primo.

TURCHI. Poiché il relatore dice che il primo emendamento da me proposto non ha alcun senso, mi permetto di dissentire, non perché io pretenda di dire tutte cose sensate, ma perché, evidentemente, se la collaborazione implica il concorso delle parti, deve esserci però qualcuno che prenda l'iniziativa e solleciti l'altra parte. E poiché abbiamo un ente, pubblico per giunta, il quale ha una serie di attribuzioni, dovrebbe essere l'ente a sollecitare la collaborazione degli altri senza attendere di essere sollecitato.

MERLONI. A proposito del secondo emendamento penso che il concetto dell'onorevole Turchi dovrebbe forse essere sviluppato meglio. Io lascerei la formula: « curando l'istituzione di locali », in quanto è compito istitutivo dell'Ente per la protezione degli animali quello di curare la creazione di questi locali e di gestirli. Ma nel tempo stesso l'Ente non potrebbe raggiungere questo scopo con i propri fondi; quindi bisognerebbe trovare una formula che rispondesse meglio alla finalità.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Turchi sostitutivo alla lettera *d*) delle parole « collaborando con le » con « promuovendo in collaborazione con le ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Turchi sostitutivo, alla lettera *e*), dalle parole « curando l'istituzione » con « concorrendo all'istituzione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato:

« L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;

b) assumendo, per la divulgazione dei principî di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;

d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;

e) concorrendo all'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali:

a) il Presidente;

b) il Consiglio centrale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori.

L'Ente ha, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e può istituire Delegazioni comunali.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo ».

TURCHI. Presento un emendamento al secondo comma. Dove si dice: « L'Ente ha in ciascun capoluogo di provincia » propongo di sostituire: « L'Ente potrà istituire in ciascun capoluogo di provincia ». Infatti esso non ha in ciascun capoluogo una sezione; potrà istituirla se ne avrà la possibilità o se non vi siano localmente, come vi sono in trenta provincie italiane, delle società private le quali adempiono lodevolmente le funzioni dell'Ente, per cui si riterrebbe inutile costituire una sezione dell'Ente stesso.

QUINTIERI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi rimetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato:

« Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali:

a) il Presidente;

b) il Consiglio centrale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori.

L'Ente potrà istituire, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e può istituire Delegazioni comunali.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il Presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonché i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo, e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale.

Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 ».

TURCHI. Presento un emendamento al primo comma. Dove è detto: « Il Presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonché i Consigli direttivi delle sezioni provinciali », propongo di sostituire: « Il Presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale nonché i presidenti e i consigli direttivi delle sezioni provinciali.... » Altrimenti, chi nomina i presidenti dei consigli direttivi? Saranno dei funzionari dello Stato? Dobbiamo stabilire il principio della elettività in tutte le cariche dell'Ente, sia al centro che alla periferia.

QUINTIERI, *Relatore*. È chiaro che dei consigli provinciali fa parte anche il presidente

TURCHI. Poiché per quanto riguarda il consiglio centrale si distingue il presidente dal Consiglio, potremmo supporre che nei Consigli direttivi delle sezioni provinciali la carica di presidente non sia elettiva.

QUINTIERI, *Relatore*. Allo scopo di una maggiore chiarezza accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turchi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato:

« Il Presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonché i Presidenti e i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo, e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale.

Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvederà a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento centrale e periferico dell'Ente medesimo, in conformità delle norme della presente legge ».

TOZZI CONDIVI. Propongo un emendamento in relazione all'articolo 9. Nell'articolo 4 si dice che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente provvederà, con proprio statuto, a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento centrale e periferico. Noi abbiamo varie volte approvato dei disegni di legge nei quali era stabilito il termine di sei mesi o di un anno per l'approvazione del regolamento e dello statuto, regolamento e statuto che invece non sono mai stati approvati. All'articolo 9 di questo disegno di legge c'è già il presupposto per sfuggire a quanto stabilisce l'articolo 4, poiché in esso si afferma che fino a quando non sarà stato approvato lo statuto, continueranno ad aver valore le disposizioni vigenti. Io quindi chiedo che all'articolo 4 alle parole: « dall'entrata in vigore della presente legge », si sostituiscano le altre: « dall'approvazione della presente legge ». Proporrò poi all'articolo 9 che sia aggiunta una clausola per cui la presente legge non entri in vigore finché non sarà approvato lo statuto.

QUINTIERI, *Relatore*. Io sono d'accordo.

SAILIS. Ma qual'è il momento dell'approvazione? L'approvazione è un fatto interno delle Camere che non ha alcuna efficacia giuridica esterna.

TOZZI CONDIVI. Io intendo dire che la legge non deve entrare in vigore fino a che non sia stato approvato lo statuto.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Allora bisogna formulare un articolo aggiuntivo per stabilire una *vacatio* invece che di 15 giorni, di 180 giorni, poiché le leggi entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, salvo disposizione contraria.

TOZZI CONDIVI. Il termine non possiamo fissarlo noi? Se nei sei mesi non avviene l'approvazione dello statuto, la legge non deve entrare in vigore. Potremmo aggiungere un articolo che suoni così: « La presente legge entrerà in vigore entro 180 giorni dalla pubblicazione, purché sia stato approvato lo statuto ».

PRESIDENTE. Ma se anche la legge entrasse in vigore, non sarebbe applicabile se non ci fosse lo statuto

QUINTIERI, *Relatore*. Mi pare che la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimere l'articolo 9.

SAILIS. Io lascerei l'articolo 4 nella formulazione attuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi sostitutivo delle parole « dall'entrata in vigore » con « dall'approvazione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Mini-

stro per l'interno quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli.

Con deliberazione motivata del Consiglio centrale possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Delegazioni comunali ».

TURCHI. Propongo di sostituire al « Ministro dell'interno », il quale avrebbe il potere di sciogliere il consiglio dell'Ente, il « Presidente della Repubblica », e ciò in analogia a quanto stabilito dall'articolo 4 nella formulazione attuale.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Però bisogna aggiungere: « su proposta del Ministro dell'interno ».

TURCHI. Sono d'accordo su questa aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Turchi modificato dall'onorevole Sottosegretario. Esso mira ad aggiungere al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole « con decreto del » le seguenti « Presidente della Repubblica su proposta del ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato:

« Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli.

Con deliberazione motivata del Consiglio centrale possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi articoli 6, 7 e 8 sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 6.

Tutte le cariche previste dall'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, comprese quelle di Commissario e di Ispettore, sono gratuite.

Ai componenti degli organi direttivi, ai Commissari ed agli Ispettori, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori del comune di residenza, possono essere corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria stabilita per i funzionari dello Stato di grado VI.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, n. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, sono modificate come segue:

2°) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

3°) un diritto di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia.

(*È approvato*).

ART. 8.

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Fino a quando non sarà approvato lo Statuto dell'E. N. P. A., l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente continueranno ad essere regolati dalle disposizioni vigenti ».

TOZZI CONDIVI. Su questo punto richiamo ancora l'attenzione della Commissione. Mi pare che la soppressione di questo articolo sarebbe già un passo avanti; ma eventualmente sarebbe opportuno sostituirlo. Potrebbe andare una formula di questo genere: « La presente legge verrà applicata soltanto dopo l'approvazione dello statuto ».

SAILIS. Il concetto dell'onorevole Tozzi Condivi è già contenuto nell'articolo 9, perché finché non sarà approvato lo statuto, avranno valore le disposizioni vigenti.

TOZZI CONDIVI. Noi avevamo finora un ente privato che aveva dei suoi regolamenti privati. Oggi con questa legge diamo a quest'ente una determinata responsabilità e determinati introiti. Non possiamo permettere che esso da una parte si avvalga della legge e dall'altra continui a disciplinarsi con regolamenti privati precedenti alle disposizioni di legge. L'articolo 9 consente che lo statuto non venga mai approvato e che l'ente si avvalga della legge senza avere il nuovo statuto. La proposta del relatore, onorevole Quintieri, porta un vincolo, che però non è esplicito. Io raccomando alla Commissione di cercare una formula che stabilisca con precisione questo vincolo nell'interesse di tutti.

SAILIS. Ma in base all'articolo 9, finché non è approvato lo statuto, la legge non entra in vigore.

QUINTIERI, *Relatore*. Ma sarebbe strano che vi fosse una legge approvata e che non fosse operante. Mi pare che sei mesi siano più che sufficienti per approvare lo statuto. Quindi chiedo che l'articolo 9 sia soppresso.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo per la soppressione, in quanto il termine dell'articolo 4 deve essere un termine operante e non tale da restare sulla carta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, del quale il relatore propone la soppressione.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 10, che diventa articolo 9:

« Sono abrogate le disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Longhena ed altri: Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni. (3112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Longhena ed altri: « Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni ». Ha chiesto di parlare il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Devo fare una dichiarazione. Su questa proposta di legge il parere espresso individualmente, sotto un profilo tecnico di competenza rispettiva, dai diversi Ministeri interessati, non era concorde, perché c'era una valutazione favorevole da parte della Presidenza del Consiglio, dell'Alto Commissariato e del Ministero dell'interno, mentre c'era una valutazione non favorevole da parte del Ministero del lavoro e del Ministero dell'industria. In queste condizioni, avvalendosi delle norme rituali per le quali, quando esiste una necessità di coordinamento tra diversi Ministeri, e specialmente di composizione di conflitti di tesi di un Ministero rispetto a un altro, prevale il parere della Presidenza del Consiglio, a nome di quest'ultima dichiaro alla Commissione che il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge, con la riduzione, del contributo previsto nella legge, dall'1 allo 0,25 per cento, affermando per altro che non si intende con questo creare un precedente come sistema di sovvenzione per enti di carattere assistenziale, ma solo di dover fare un'eccezione, attese le particolarissime e urgenti finalità della Croce Rossa italiana.

TURCHI. Avevo chiesto che ci si dicesse quali erano le cifre sulle quali si sarebbe applicato l'1 per cento o lo 0,25 per cento, perché apprendemmo nella precedente discussione che sull'entità delle cifre i pareri erano discordi Mentre la Croce Rossa indicava una determinata cifra, gli enti interessati affermavano che questa cifra non era esatta.

Ora, per giudicare del gettito della legge che stiamo per approvare, è necessario sapere su quale ammontare essa si applica.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Secondo noi, questo 0,25 per cento equivarrebbe ad un introito di circa 250 milioni annui.

PRESIDENTE. Io sono stato oggetto di sollecitazioni da tutte le parti, e quindi anche da parte dei rappresentanti delle compagnie di assicurazione, i quali, oltre a un'opposizione di principio, sollevavano un'opposizione nel merito, affermando che in base all'1 per cento, il gettito di questo contributo sarebbe stato di 1 miliardo e 100 milioni. Poiché ora si riduce a un quarto, è evidente che i 250 milioni corrispondono alla valutazione che era stata fatta dalle compagnie di assicurazione.

RIVA, *Relatore*. La conferma di quanto ha detto il Presidente si ha nella relazione che l'I. N. A. e le compagnie di assicurazione hanno inviato al rappresentante del Governo.

LONGHENA. Noi abbiamo chiesto unicamente la somma necessaria per vivere ogni anno, senza bisogno di mendicare dei fondi, come abbiamo fatto finora, presso il Ministero del tesoro. Noi avevamo proposto l'1 per cento, ma eravamo persuasi che questa percentuale non sarebbe stata concessa. Ci saremmo accontentati anche solo della metà o del quarto. La cifra indicata mi rende tranquillo.

D'altra parte, ho fatto in questi giorni numerosi calcoli, e desidero che la Commissione conosca il gravame che verrebbe da

questo contributo. Su lire 44.686 che io ho pagato per l'assicurazione di una piccola macchina per la mia figliola, l'aumento sarebbe soltanto di 110 lire: ossia, con la percentuale dello 0,25, su ogni 50 lire di premio il contributo sarebbe di 12 centesimi e mezzo. Credo quindi che il gravame sia così tenue da non essere neppure sentito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli della proposta di legge, sostituendo in essi la cifra «0,25 per cento» a «1 per cento»:

ART. 1.

Sulle polizze di assicurazione e sulle relative quietanze di premio inerenti ai rischi per infortuni e responsabilità civile di qualsiasi tipo compreso quello derivante dalla circolazione di automezzi, nonché sulle polizze di assicurazione e relative quietanze di premio del ramo vita e capitalizzazione, le imprese ed istituti di assicurazione debbono applicare un contributo dello 0,25 per cento dell'ammontare dei premi e degli accessori, da versare all'Associazione italiana della Croce rossa per i servizi di pronto soccorso e di trasporto degli infortunati di cui al comma *b*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 novembre 1947, n. 1256.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Parimenti l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro deve applicare un contributo dello 0,25 per cento da versare alla Associazione italiana della Croce rossa sulle polizze di assicurazione e sulle relative quietanze di premio di sua competenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sulle polizze di assicurazione cumulative contro più rischi compreso quello infortuni, quello di responsabilità civile e quello vita e capitalizzazione e sulle rispettive quietanze di premio, il contributo di cui al precedente articolo 1 è computato sulla parte di premio e relativi accessori riferentisi ai rischi stessi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

«Le Imprese ed Istituti di assicurazione compreso l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, debbono corrispondere trimestralmente i contributi predetti alla Associazione italiana della Croce rossa, mediante versamento in suo favore su di un apposito conto corrente postale, non oltre quindici giorni successivi ad ogni trimestre».

SAILIS. Vorrei esprimere il desiderio che nasce da un principio di giustizia. La Croce Rossa italiana è un ente molto benemerito dal punto di vista umanitario, dal punto di vista interno e internazionale. Ricordi però la Croce Rossa italiana che, come ha questo sentimento umanitario all'esterno, dovrebbe averlo anche all'interno per i suoi funzionari, impiegati e dipendenti i quali si trovano in una situazione veramente precaria, aleatoria e qualche volta pietosa. Riconosco che finora sono mancati i mezzi, ma mi auguro che si trovi il modo perché anche questi fruiscano del sentimento umanitario della Croce Rossa italiana.

LONGHENA. Ho cercato questa sistemazione proprio per venire incontro ai giustissimi diritti del personale, considerato ancora dopo trenta anni come avventizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni (3101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 20 milioni».

L'onorevole Amadeo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMADEO, *Relatore*. Anche quest'anno si propone la concessione di un contributo a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, allo scopo di conseguire il pareggio del bilancio di detto ente, relativo alla gestione 1951-52. Anche negli esercizi precedenti, come i colle-

ghi ricorderanno, furono presi provvedimenti del genere. Però la sovvenzione da parte dello Stato è stata in misura sempre decrescente, tanto che per l'esercizio 1948-49 questo contributo è stato di 650 milioni di lire; per quello 1949-50 di 300 milioni e per il 1950-51, deliberato da questa Commissione l'anno scorso, di 210 milioni. Abbiamo ora una ulteriore decurtazione di dieci milioni. Questa differenza tra i primi esercizi da me richiamati e quello di cui si discute, è dovuta ad economie che l'Ente ha potuto fare, sia mediante riduzione del personale – di fatto il personale fu ridotto da 105 unità a 59 unità – sia nei riguardi degli automezzi. Naturalmente questo ha portato un aggravio per i trasporti ferroviari.

Io ritengo che possano valere anche per questo anno le ragioni addotte l'anno scorso a favore dell'analogo disegno di legge e che indussero in questa sede a superare le obiezioni allora sollevate. I colleghi sanno che lo E. N. D. S. I. è ente morale. Fu costituito con decreto legislativo del 28 settembre 1944, n. 220, ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed amministrato da un comitato direttivo di nove membri. Il controllo contabile è esercitato da un collegio di revisori.

Lo scopo dell'Ente, come risulta dall'articolo 2 del citato testo legislativo, è quello di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi che provengono da paesi esteri, specialmente dagli Stati Uniti d'America, e che vengono assegnati allo Stato italiano, o che pervengono all'Ente stesso in seguito a lasciti, donazioni di altri Stati, enti e privati. L'Ente gode di alcuni benefici quali l'esenzione da ogni tributo, imposta e tassa, la franchigia postale e la gratuità dei trasporti. Per quest'ultima voce, però, vi è una partita di giro, perché si corrisponde all'Amministrazione ferroviaria l'importo dei servizi fatti che poi viene rimborsato col contributo dello Stato.

Ho citato il testo legislativo che istituisce l'Ente. Devo citare poi gli accordi di collaborazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti del 28 giugno 1948, e lo scambio di note circa le merci assistenziali e pacchi dono del 26 novembre 1948, in cui è fatto obbligo di consegnare tutte le merci assistenziali e i pacchi dono all'E. N. D. S. I. per la distribuzione. L'Ente deve sostenere l'onere dei servizi con i fondi messi a disposizione dallo Stato italiano. Questo è stabilito nelle convenzioni internazionali.

Si può anche rilevare che, ove non si provvedesse con l'opera di questo Ente, si dovrebbe provvedere per mezzo delle agenzie straniere in Italia, con un enorme aggravio di spesa; quindi ragioni di economia dovrebbero consigliare l'approvazione di questo disegno di legge. Infatti in soli sei mesi le spese di gestione di una agenzia avevano superato i 50 milioni.

Abbiamo quindi la legge istitutiva e i successivi accordi internazionali.

Quanto alla somma richiesta di 200 milioni, abbiamo su di essa il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro). Tale richiesta deve essere messa in relazione al lavoro compiuto e ai servizi svolti da questo Ente nell'esercizio 1951-52. Per questo esercizio l'Ente ha provveduto alla distribuzione di beni assistenziali e pacchi dono per 217.894 colli per chilogrammi 16.326.727 e per un valore complessivo di circa 17 miliardi. Oltre a ciò, sempre nell'esercizio 1951-52, l'Ente ha assistito colonie estive, istituti di assistenza, centri di lotta contro l'analfabetismo ed altre organizzazione varie per unità 1 milione e 350 mila. Questa mole di lavoro giustifica, anche in relazione ai provvedimenti presi negli anni precedenti, la richiesta presentata dei 200 milioni per conseguire il pareggio del bilancio passato, della quale somma 50 milioni rappresentano la partita di giro per il pagamento dei noli ferroviari per il trasporto dai posti di scarico fino ai luoghi di destinazione.

Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Vorrei sapere dal relatore quale è il bilancio attivo che si va a integrare.

Noi diamo 200 milioni per ripianare il bilancio. Quale è l'altra parte ?

AMADEO, *Relatore*. Le entrate sono, considerando quelle effettive, quelle ordinarie e quelle per partite di giro, 1.267.600.000 lire. Il passivo per spese effettive, ordinarie e straordinarie, comprese le indennità di licenziamento per il personale dimesso ed uscite per partite di giro, conclude a pareggio con 1.267.600.000 lire.

TURCHI. Desidero fare una brevissima dichiarazione che non sarà molto diversa da quella che ho fatto l'anno scorso in un'analoga situazione. È uno strano modo, questo, di giustificare l'esistenza di enti, ricordando quando sono stati istituiti e per quali fini. L'Ente fu costituito nel 1944, in una situazione del tutto diversa da quella attuale, quando c'era un flusso di merci destinate a noi – anche se la cosa poteva umiliarci un

poco – in una situazione che era quella che era ed in cui gli aiuti che venivano da tutte le parti non potevano che essere ben accolti. Allora si spiegava la creazione di un ente per la distribuzione di queste ingenti quantità di merci. Ma ricordare oggi, nel 1953, la situazione del 1944 e i motivi per i quali l'Ente fu istituito, è quanto meno anacronistico. Che cosa viene dall'estero e perché ci mandano i pacchi dall'estero? Per farne che cosa? Non ci servono più ed è strano che il Governo affermi che ci occorrono pacchi dall'estero.

Tali pacchi ci umiliano, perché dimostrano che si continua a considerarci come un paese di mendicanti che attende la carità.

Prescindendo da queste considerazioni, vi domando: che cosa viene dall'estero? Ed è proprio un'operazione conveniente quella di spendere 1 miliardo e 300 milioni per distribuire questa carità che ci viene non so da quale parte del mondo? Ma il relatore ha taciuto un altro fatto che oggi l'E. N. D. S. I. è l'autoparco della Pontificia Commissione di assistenza. Affermo però che questa non è un servizio statale, e pertanto non può attendersi, o tanto meno pretendere, che lo Stato tenga a disposizione un autoparco e lo finanzi perché provveda al trasporto delle cose e delle persone che la Pontificia Commissione di assistenza ha bisogno di trasportare da un punto all'altro.

Per queste ragioni, affermo di essere contrario al disegno di legge.

TOZZI CONDIVI. Anche io in una discussione su un disegno di legge analogo intervenni, non per i motivi prospettati dall'onorevole Turchi, ma per invitare il Governo a riorganizzare questi servizi assistenziali, in modo che non ci si trovi ogni anno a dover approvare una legge particolare in loro favore. Sono passati molti anni dal 1944 ad oggi, e non è possibile che il Parlamento ogni anno si trovi di fronte alla necessità di integrare il bilancio di tali Enti. Le opere di assistenza devono essere ormai considerate nella loro stabilità e nella loro visione generale, e quindi noi, approvando questo disegno di legge, ci dobbiamo proporre che un altro anno non ci si trovi di fronte ad un progetto di legge analogo, ma che si trovi definitivamente sistemato questo campo così importante.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In relazione alle osservazioni fatte dagli onorevoli Turchi e Tozzi Condivi, non credo affatto che sia umiliante non solo per il Governo, ma neppure per il nostro popolo ricevere dei doni. Esiste un certo scambio – che coloro i quali hanno certe concezioni internazionalistiche dovrebbero apprezzare più di noi – un certo scambio di doni, che non rappresenta una oblazione né crea dei vincoli né pone in stato di umiliazione chi li riceve. Comunque dall'osservazione dell'onorevole Turchi potrei ricavare una morale, che cioè in Italia nessuno ha bisogno di aiuto. Questa sarebbe un'ottima constatazione circa le possibilità economiche di ciascuna famiglia italiana. Lo E. N. D. S. I. ha una sua particolare fisionomia; è un Ente che, in un determinato momento diverso da quello attuale, fu costituito triangolarmente tra il Governo italiano, la Santa Sede e la Croce Rossa. Questa sua particolare fisionomia dà modo di avere un credito e una possibilità ricettiva di aiuto che non potrebbe avere la Croce Rossa o un ente soltanto statale oppure di natura privata.

Non è esatto che le spese di gestione di questo ente siano molto forti, perché è vero che il bilancio porta quella cifra di 1 miliardo e 300 milioni, ma i quattro quinti di questa spesa rappresentano una partita di giro, si tratta di recupero di crediti che poi vengono riversati, crediti in relazione ad attività di ospitalità nel 1950. Il costo effettivo della gestione è veramente irrisorio, perché, come abbiamo sentito, una parte di questi 200 milioni ritorna allo Stato o all'Amministrazione ferroviaria sotto altre voci; ed è naturale, perché le entrate di un ente di questa natura sono entrate non in numerario, non in denaro, ma vengono rappresentate dal valore degli aiuti che certamente non vengono contabilizzati in cifre nel bilancio. In questo ultimo anno il valore effettivo degli aiuti ricevuti supera i venti miliardi. Se la Commissione volesse, si potrebbe anche dare una distinta di questi aiuti, sia come provenienza, sia come classificazione che come destinazione. È naturale che l'Ente, avendo questo movimento di merci date in dono, non abbia in pari entità il denaro per l'organizzazione. Per questo da parecchi anni soccorre questo contributo dello Stato.

È facile dire che per l'anno prossimo non si dovrà presentare un disegno di legge di questo genere. Io non so se questo sia possibile, perché è vero che si deve fare un'opera di coordinamento di tutta l'attività di carattere assistenziale; però non so se si potrà farlo in un anno. E, personalmente, non sono convinto che sia veramente opportuna questa unificazione, questo coordinamento, perché anche una certa molteplicità e varietà di organi e di enti può dar modo di raccogliere maggiori mezzi e quindi di dare un'assistenza

più larga, quale è appunto il fine primario di ogni attività di assistenza.

D'altra parte, siccome esistono dei progetti di legge per un ordinamento più armonico di tutta l'attività di assistenza, almeno per quanto riguarda il settore dello Stato, se questo provvedimento di legge potrà giungere in porto per l'anno venturo, certamente non avremo più un disegno di legge di questa natura. Se questo non avverrà, il Governo presenterà di nuovo al Parlamento una richiesta di questo genere, e credo che sia una richiesta legittimata dalla possibilità di fare del bene a della povera gente che non potremmo altrimenti aiutare nella stessa misura.

In questo spirito, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

TURCHI. Il Sottosegretario ha voluto dare una interpretazione alle mie parole che non corrisponde alla verità. Lungi da me l'affermare che in Italia stanno tutti bene e che nessuno ha bisogno dell'aiuto altrui. Non mi pareva che fosse questa la sede per discutere questo problema sul quale le posizioni sono note. Io ho detto che è umiliante che l'Italia continui a ricevere merci sotto forma di aiuti, nel modo in cui esse sono inviate in Italia. È noto a tutti che dietro le merci c'è la letterina o la valanga di letterine come quelle del 1948, che implicano un po' il ricattuccio: queste merci continueranno a venire se gli italiani continueranno a votare in un certo modo. Questo è umiliante.

Senza mettere in dubbio in questo momento l'entità di quello che arriva, è certo che la distribuzione non è fatta oggi come si faceva nel 1944. Nel 1944 i soccorsi che venivano per questa via erano affidati ai sindaci i quali avevano intorno a loro una commissione che giudicava i casi che meritavano assistenza. Oggi invece non esiste più un controllo su questa distribuzione. È un canale che porta non so quante merci e quanti soccorsi, ma nessuno sa né a chi né con quali criteri vengono distribuiti.

Per questo complesso di ragioni, la mia osservazione che tutto ciò è umiliante, ha un fondamento difficilmente contestabile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo dei vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca quindi, la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo dei vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Comunico che la IV Commissione permanente della Camera (Finanze e tesoro), ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

L'onorevole Amadeo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMADEO, *Relatore*. La situazione è rimasta quella dell'anno scorso, quindi mi richiamo a quanto ho già avuto occasione di dire quando esaminammo l'analogo provvedimento dello scorso anno. La Casa di riposo dei vecchi garibaldini a Gaeta è stata danneggiata per fatti di guerra, è stata ripristinata, ma non si è provveduto all'allestimento.

Mancano le suppellettili, tutti i servizi, e non è quindi atta ad ospitare coloro che hanno bisogno di essere ricoverati. Costoro, che sono in numero di una ventina, sono oggi ospitati parte al San Michele in Roma, parte altrove. Per questa esigenza l'Associazione deve corrispondere una retta giornaliera di 400 lire.

L'anno scorso fu concesso un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni, pari a quello richiesto per quest'anno. La forza degli assistiti è presso a poco la stessa. Oltre alla spesa per i ricoverati in questa Casa, ci sono i sussidi straordinari per coloro che sono assistiti a domicilio.

L'Associazione è ente morale, ha degli scopi altamente patriottici e di ordine morale e materiale. E d'altra parte essa non ha altri proventi oltre quelli che le vengono dalle quote di associazione, da oblazioni da parte di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni, da beni e cimeli delle organizzazioni garibaldine preesistenti.

Data anche l'esiguità della somma, e considerato che dell'Associazione fanno parte non solo i superstiti delle più lontane campagne del Risorgimento, ma anche quelli della spedizione in Grecia dell'87, quelli della brigata Cacciatori delle Alpi nelle Argonne negli anni 1915-16-17-18, quelli della brigata Garibaldi in Spagna nel 1936-37, e i garibaldini che hanno combattuto in Francia e in Iugoslavia dal 1939 al 1945, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Per le stesse ragioni già esposte l'anno scorso, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

TOZZI CONDIVI. Vorrei pregare l'onorevole Amadeo, come relatore, di fare un voto a questa Associazione perchè non faccia nascere garibaldini ogni anno. Fermiamoci a questo punto!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione, a favore della Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, di un contributo straordinario di lire 2.000.000 per il funzionamento della Casa di riposo per i vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 24 maggio 1952, n. 564.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti. (2820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione del disegno di legge: «Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti».

L'onorevole Carignani, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARIGNANI, *Relatore*. Questo disegno di legge è già passato attraverso il vaglio della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera, e voi comprendete che cosa significa l'apprezzamento delle cifre da parte della IV Commissione, la quale è così scrupolosa nell'osservare i gravami che possono venire al bilancio. Per cui io posso limitarmi a richiamare quanto è scritto nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

Siamo tutti d'accordo che sia l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sia l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra hanno un'importanza morale ed assistenziale di primissimo ordine, che non può essere posta in discussione

Questo disegno di legge ha solo lo scopo di integrare i bilanci, che hanno sofferto negli anni passati notevoli aumenti di spese in conseguenza sia del numero sempre maggiore delle persone da assistere, sia di sperequazioni che sono avvenute nella distribuzione delle assegnazioni.

Devo rilevare che l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra va continuamente ampliando la sua attività assistenziale per un complesso di ragioni che sono note a tutti. Le esigenze della categoria dei mutilati sono di gran lunga aumentate rispetto al passato,

come dimostrano le agitazioni che sono in corso in questi giorni per le vie di Roma ; e a queste esigenze provvede l'Opera nazio con un servizio di integrazione quanto mai necessario per la pacificazione degli animi.

Pertanto, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

ART. 2.

Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1 viene provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950-51).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi, la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera, ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. La Società nazionale « Dante Alighieri », al fine di consentire ad alcuni comitati provinciali lo svolgimento di un vasto piano di attività culturale, ha chiesto un contributo dello Stato. Tenute presenti le alte finalità cui la Società adempie non solo in Italia ma anche all'estero, e tenuto altresì presente che il contributo di cui al presente disegno di legge, riguarda un settore di attività modesto e limitato, do senz'altro parere favorevole per la concessione di questo contributo di 3 milioni e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione alla Società « Dante Alighieri » di un contributo straordinario di lire 3.000.000.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura della spesa anzidetta viene provveduto con una aliquota delle maggiori entrate accertate con il primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Bartole: Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti. (3129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione della proposta di legge del deputato Bartole: «Modifica agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti».

Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. I colleghi sanno che il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ha voluto assicurare con i suoi articoli 79 e 80 le competenze spettanti ai sanitari condotti. Con una legge approvata dalla nostra Commissione in sede legislativa, noi abbiamo poi regolato le dipendenze economiche tra le amministrazioni comunali e le amministrazioni ospedaliere. C'è un terzo settore sanitario da regolare, quello delle farmacie. Sappiamo che oggi le preparazioni galeniche delle farmacie sono ridotte a poca cosa, perché hanno prevalenza le specialità, che nei conti dei poveri portano a somme elevate. Le farmacie si trovano perciò nelle condizioni di non potere sopportare lo scoperto che si verifica nei loro bilanci, per il ritardo con cui sono rimborsate dai comuni. Qualche volta questi ultimi soprassiedono anche per un anno al pagamento, mentre d'altra parte il servizio per i poveri è obbligatorio per le farmacie.

La proposta di legge in esame tende appunto ad eliminare questo inconveniente che pone talvolta le farmacie nell'impossibilità di procedere a nuovi acquisti, che esse debbono pagare con tratte a trenta giorni o anche più brevi. Cosicché o rimangono sprovviste di medicinali o devono rendersi conto che il capitale occorrente per la gestione eccede le loro possibilità.

La proposta di legge mira ad estendere alle farmacie, facenti parte della terapia gratuita, i privilegi riconosciuti dal testo unico delle leggi sanitarie ai crediti vantati dai medici condotti nei riguardi delle rispettive amministrazioni comunali.

L'onere che i comuni incontrano con la somministrazione di medicinali ai poveri non rappresenta una cifra molto elevata, per cui non è da pensare che con questa proposta di legge si voglia incidere eccessivamente sulle scarse disponibilità dei comuni. Infatti, la somministrazione dei medicinali ai poveri, incide per circa l'1,64 per cento sui bilanci – come media – e nella relazione che accompagna la proposta di legge abbiamo una tabella dalla quale si rileva che nella generalità dei comuni delle varie provincie d'Italia questa percentuale corrisponde al vero.

D'altra parte ci sono anche le farmacie rurali, che con altra legge hanno avuto una integrazione di 80 mila lire sul contributo precedente di 4 mila lire. Anche per questo contributo alle farmacie rurali si chiede, con la proposta di legge, che si seguano i criteri stabiliti negli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie relativamente ai medici condotti, che cioè questa integrazione per le farmacie rurali sia corrisposta annualmente.

Raccomando all'approvazione dei colleghi la presente proposta di legge, perché penso che essa venga effettivamente a colmare una deficienza esistente nel settore sanitario della fornitura dei medicinali ai poveri, che ha la massima importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Questa proposta di legge, a mio avviso, ha un'importanza molto superiore a quella esposta dal relatore. Infatti noi incidiamo su una determinata quota del bilancio dello Stato, non dei comuni, perché è lo Stato che anticipa. Quale è il privilegio che viene concesso dal testo unico 27 luglio 1934 ai sanitari?

RIVA, *Relatore*. Il privilegio previsto dagli articoli 79 e 80. Gli stipendi dei sanitari sono pagati a rate mensili posticipate. Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale provoca, quando sia il caso, un provvedimento d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa può disporre che i sanitari siano sodisfatti direttamente dall'esattore comunale. Non si tratta quindi di attingere al fondo governativo di anticipazione, perché la proposta di legge si

richiama solo agli articoli 79 e 80 del testo unico, non alla legge che abbiamo approvato relativa agli ospedali.

TOZZI CONDIVI. Mi ero espresso inesattamente. Però rimane la mia obiezione, che i comuni si trovano in difficoltà per pagare determinati stipendi, determinati lavori, determinate loro attività; e ora, di fronte a questa situazione, veniamo a insinuare un nuovo privilegio a favore di una classe la quale dovrebbe aver diritto di essere pagata dall'esattore anche se non ci sono i fondi, aggravando così il debito del comune il quale dovrà su queste somme corrispondere gli interessi.

In conclusione, veniamo a costituire un altro privilegio in favore di una classe di cittadini, e a vincolare maggiormente la libertà degli amministratori, che dovranno obbligatoriamente pagare queste somme, anche se non ne hanno i mezzi, con preferenza, magari, sul segretario comunale e sullo stradino.

Non voglio dire di essere contrario o favorevole alla proposta di legge. Ma voglio far rilevare che veniamo ad incidere fortemente sulle possibilità d'amministrazione del comune. Senza contare la contraddittorietà in quello che è stato detto, perché, mentre si afferma che i crediti vantati dai farmacisti sono forti, trattandosi di specialità, si dice poi che si tratta di un modesto onere, perché le statistiche danno una percentuale inferiore al 0,90 per cento.

Vorrei quindi che la Commissione esaminasse attentamente questa proposta di legge, la quale viene incontro indiscutibilmente a dei diritti, ma viene anche a modificare l'andamento della vita dei comuni in maniera tale, che potrebbe essere pregiudizievole.

SAILIS. L'onorevole Tozzi Condivi ha condotto la questione in un campo molto vasto. Però la proposta di legge va limitata alle sue giuste proporzioni. Qui si tratta di farmacisti, i quali, sia per i poveri dei comuni sia per le mutue sia per altri enti, anticipano milioni e milioni di merci. Le mutue stanno mesi e mesi senza pagare; i comuni ritardano i pagamenti anche per un anno. Ora, se è giusto considerare la situazione dei comuni, è anche giusto che vengano pagate le merci vendute. Altrimenti questi farmacisti non potranno sodisfare alle richieste dei loro fornitori.

Io sono quindi favorevole all'approvazione della proposta di legge, perché essa rappresenta un passo avanti anche per risolvere i problemi che l'onorevole Tozzi Condivi giustamente ha portato nel campo più vasto delle finanze comunali. Mi pare che la proposta di legge sia ispirata a un criterio di giustizia, che non si può assolutamente disconoscere. Io l'approvo pienamente, perché so di certi farmacisti che non riescono a tirare avanti a causa dei crediti che hanno verso i comuni, gli enti, ecc.

TURCHI. Dovrei compiacermi con l'onorevole Tozzi Condivi, il quale ha difeso qui la libera determinazione degli amministratori locali. La proposta di legge, onorevole Sailis, non riguarda le mutue, ma soltanto i comuni.

Debbo però ricordare che l'onorevole Tozzi Condivi dieci o quindici giorni fa si è espresso in altro modo nei riguardi del disegno di legge relativo al pagamento delle rette di spedalità. Non c'è dubbio che quel disegno di legge aveva una portata più vasta dell'attuale proposta di legge. Però il meccanismo è lo stesso, perché la legge impone all'esattore di pagare le somme relative, sottraendole da quanto dovrebbe versare alla tesoreria del comune. Il che pone gli amministratori nell'impossibilità di disporre nel modo migliore delle scarse disponibilità che possono utilizzare.

Le stesse ragioni per le quali dichiarammo di votare contro quel disegno di legge, valgono anche in questa sede, quantunque la somma che viene sottratta dalle disponibilità dei comuni, per destinarla al pagamento dei farmacisti, sia molto inferiore.

Ma c'è un'altra ragione che mi induce a dichiarare la mia opposizione alla proposta di legge. Si pongono sullo stesso piano i farmacisti rurali, i quali spesso tirano veramente l'anima coi denti e riescono difficilmente a conciliare il pranzo con la cena, coi farmacisti dei centri urbani, per i quali non si può dire certamente la stessa cosa.

SAMPIETRO UMBERTO. Non v'è nessuno di questi farmacisti che sia fallito.

TURCHI. Di questi si può dire che sempre, ma specialmente negli anni passati, hanno avuto larga possibilità di fare comodamente i loro interessi e di precostituirsi una posizione che oggi li pone in grado di poter attendere che i comuni paghino, anche se il pagamento viene fatto con ritardo.

Sono quindi contrario alla proposta di legge in linea di principio perché, a prescindere dall'entità delle somme di cui si discute, essa va ad incidere sulla libera determinazione degli amministratori locali, i quali soli sono giudici del modo migliore d'impie-

gare le risorse di cui dispongono; sono contrario, poi, perché riterrei scandaloso porre sullo stesso piano le farmacie rurali e le farmacie dei grandi centri, per le quali non c'è nulla di grave se debbono attendere il pagamento sei mesi o anche un anno.

BARTOLE. Debbo ringraziare gli onorevoli Riva e Sailis per il loro appoggio alla proposta di legge. Al collega Turchi voglio far presente che il problema, in pratica, per i farmacisti dei grossi centri non si pone, perché questi liquidano normalmente i loro crediti. Mentre esistono oltre cinquemila farmacie rurali le quali, per accertamenti e per dati forniti dagli uffici delle tasse, non riescono ad introitare otto o nove mila lire al giorno.

Faccio poi presente agli onorevoli colleghi che i comuni, che sono tenuti all'assistenza sanitaria e quindi anche farmaceutica, non stanno a guardare quelle che sono le esigenze di bilancio, ma quello che è il caso concreto della necessità del malato, e in queste condizioni concedono prestazioni farmaceutiche che poi non sono in grado di liquidare. In queste condizioni sappiamo che ci sono farmacie le quali da sei, sette, otto mesi attendono di veder sodisfatti i loro crediti.

L'onorevole Sampietro diceva che non vi sono farmacisti che sono falliti in Italia. Io potrei citare il caso di una farmacia in provincia di Modena, che è fallita proprio in questi giorni.

Non si viene del resto a incidere su quello che è il meccanismo dell'anticipazione delle spese di spedalità, come sembrava avesse indirettamente accennato l'onorevole Tozzi Condivi. Qui si tratta soltanto di mettere le farmacie, e specialmente quelle rurali, in condizione non di prosperare, ma di vivere e di assolvere a quelle che sono le loro fondamentali funzioni insostituibili nella vita della nazione.

Quindi prego gli onorevoli colleghi di dare il loro voto favorevole a questa proposta di legge.

SPALLICCI, *Alto Commissariato aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Come criterio di giustizia, il Governo è favorevole al progetto di legge e si rimette alla Commissione.

RIVA, *Relatore*. Bisogna tener presente che le farmacie di cui ci occupiamo sono in genere le farmacie rurali, perché le farmacie cittadine non hanno questo servizio, che è generalmente affidato a farmacie ospedaliere o a quelle aventi particolare carattere assistenziale. Fatta questa precisazione, che cioè la proposta di legge riguarda per il 99 e tre quarti per cento le farmacie rurali, mi riferisco a quella che è l'essenzialità dei servizi sanitari, affinché queste farmacie rurali possano, con una corresponsione ordinaria, ottemperare a quelle che sono le necessità della fornitura dei medicinali. Sono autorizzato a dire – in aggiunta a quello che ha detto l'Alto Commissario – che anche il Sottosegretario per l'interno, onorevole Bubbio è favorevole alla proposta di legge.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per espresso mandato dell'onorevole Bubbio, impegnato al Senato debbo dichiarare che il Ministero dell'interno è favorevole a questa proposta di legge; e mi è grata l'occasione di potere interloquire su questo provvedimento, per rilevare che vedo con sodisfazione completare, attraverso una parte della proposta di legge, l'altra disposizione di legge relativa all'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, che ha per esse una grandissima importanza. Mancava in quella disposizione di legge la fissazione di un termine entro il quale dovesse aver luogo il pagamento. Ora il termine viene fissato ed è un completamento molto serio per questa benemerita categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'articolo 79 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il primo comma sono aggiunte le parole: « Le note spese dei medicinali distribuiti ai poveri dei comuni sono pagate ai farmacisti allo scadere di ogni trimestre. La indennità di residenza di cui alla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno ».

(*È approvato*).

ART. 2.

All'articolo 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel primo comma, dopo le parole: « sanitari condotti », sono aggiunte le parole: « e dei farmacisti ».

Nel comma terzo, dopo le parole: « degli stipendi », sono aggiunte le parole: « della indennità di residenza alle farmacie rurali e delle note spese dei medicinali ».

Nel comma quarto, dopo le parole: « sanitari condotti », sono aggiunte le parole: « e dei farmacisti ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Carcaterra ed altri: Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII nel gruppo *C* dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (1511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Carcaterra ed altri: « Istituzione del grado VIII ed abolizione del grado XIII nel gruppo *C* dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ».

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. La proposta Carcaterra si concreta nella istituzione del grado VIII e nella conseguente abolizione del grado XIII del gruppo *C* dei dipendenti dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Dico però subito che il concetto di elevare di un grado il gruppo *C*, facendolo partire dal grado XII anziché dal XIII come è attuato da parecchi ruoli della pubblica amministrazione, è molto grave. La stessa relazione dice che questo provvedimento si riferisce a un complesso di 36.000 funzionari di gruppo *C*, dei quali già 8.000 avrebbero ottenuto, con varî provvedimenti di legge, ciò che si propone per tutta la generalità del gruppo *C* di tutte le branche dell'amministrazione.

È esatto che nel gruppo *C* in varie branche, anziché partire dal XIII grado, si parte dal XII e si arriva all'VIII. Si tratta di circa un quarto dei funzionari del gruppo *C*. Però, quando si constata che questi provvedimenti vari, fatti a scaglioni in diverse situazioni, sono venuti a modificare le situazioni di una o di un'altra amministrazione, non si può concludere che sia opportuno e necessario portare anche gli altri tre quarti di funzionari di questo gruppo ad un'analoga situazione, con provvedimento d'ordine generale come quello che viene proposto. È certamente un provvedimento un po' azzardato, specialmente se si tiene conto che è prossima la riforma generale della burocrazia, di cui questo provvedimento sarebbe un sovvertimento anticipato.

Per conto mio non vedrei nulla di male che anche il gruppo *C* iniziasse da un grado superiore a quello attuale, ma attuare oggi questa riforma non mi sembra opportuno. Non si tratta di eliminare sperequazioni, che sono sempre spiacevoli, e che è bene siano eliminate senza attendere una sistemazione generale. Qui si tratterebbe invece di dare una sistemazione generale per la maggior parte dei funzionari del gruppo *C*, e un provvedimento di questo genere alla vigilia della riforma, senza poterne vagliare le ripercussioni nelle varie branche dell'amministrazione, non mi sembra opportuno.

Per questo riterrei che l'esame del provvedimento dovrebbe essere rinviato, sia pure con parere favorevole. Questo è il mio convincimento in quest'ultima ora, in cui la Commissione legislativa dovrebbe coordinare, ma non intralciare o pregiudicare in alcun modo con delle disposizioni di ordine generale quello che è il concetto della riforma, della quale si conoscono già alcune norme, ma non si conoscono tutti gli sviluppi.

Vuol dire che il Sottosegretario Lucifredi terrà presenti tutte queste situazioni, per eliminare le anomalie che oggi si manifestano.

Propongo perciò di rinviare alla sistemazione generale queste modificazioni nel gruppo *C*, che dovrebbero abbracciare tutta l'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Desidero associarmi alle conclusioni dell'onorevole Molinaroli. Io sono proponente, insieme con l'onorevole Carcaterra, di questa proposta di legge, la quale venne presentata il 28 luglio del 1950, quando si sperava di poter fare qualche cosa di organico, in coordinamento con i provvedimenti a favore della burocrazia. Ora, al marzo 1953, allo scadere della legislatura, credo che sia doveroso non prendere in esame questo provvedimento di legge, non per ragioni di merito, dando anzi parere favorevole, ma perché possa essere inserito nel progetto generale della riforma.

Questa mia decisione potrà essere considerata dalla categoria interessata come segno d'incomprensione dei loro bisogni; ma noi legislatori dobbiamo essere capaci anche di affrontare la impopolarità, quando questa è motivata da ragioni di giustizia e dal desiderio di non porre intralci alla ricostituzione dell'organico dello Stato, che noi tutti concordemente auspichiamo.

SAILIS. Mi pare che la coerenza e la logica ci portino tutti sulla stessa linea. Questa proposta, che ha una intestazione molto ingenua, rappresenterebbe una piccola rivoluzione; perché, quando si aumenta il grado iniziale e il grado finale del gruppo *C*, si viene ad influire anche sui gruppi *A* e *B* e su tutta la struttura fondamentale della burocrazia statale.

Io non entro nel merito; ma sarò favorevole al provvedimento, quando verranno una

proposta di legge o un disegno di legge che abbiano vagliato tutti gli elementi concorrenti. Ma allo stato delle cose questa proposta di legge, se approvata, produrrebbe tante di quelle sconnessioni e di quelle incoerenze, che una Commissione che si occupa dell'ordinamento amministrativo non può consentire.

Io mi auguro che il contenuto di questa proposta di legge sia esaminato presto; che si dia sfogo di carriera anche al gruppo *C*, rispettando però le capacità amministrative ed esaminando il problema nel quadro del complesso armonico di tutta la struttura fondamentale della burocrazia statale.

TURCHI. Voglio soltanto manifestare la mia sorpresa per il fatto che questa proposta di legge, che ha la data di presentazione del 1950 venga portata in Commissione oggi, 24 marzo 1953, con l'opposizione del relatore e di uno dei proponenti. Io ho chiesto a suo tempo – poi vi ho rinunciato – che venissero poste all'ordine del giorno alcune altre proposte di legge. Ma queste non sono state portate, mentre viene portata una proposta che nessuno vuole più, neppure i presentatori.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ringrazio l'onorevole Molinaroli della sua relazione. Ritengo anch'io, a nome del Governo, che una proposta di legge di questo tipo, qualunque sia il contenuto sostanziale della esigenza che viene prospettata dagli onorevoli presentatori, non possa essere in questo momento accolta. Vorrei ricordare anche io alla Commissione che, come è noto, il Governo ha dedicato attraverso l'ufficio della riforma ampî studi, iniziati dal Ministro Petrilli e completati da me, per quello che si riferisce al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato. La parte più profondamente innovativa di questi studi è indiscutibilmente quella che si riferisce all'ordinamento delle carriere, in relazione al quale, venendo incontro ai voti tante volte formulati dagli stessi rappresentanti della categoria interessata e sodisfacendo al tempo stesso anche ad una profonda esigenza di logica, la materia dei gradi viene regolata in maniera molto diversa da quella in cui l'aveva regolata la riforma del 1923, quando si è voluto fare quel pareggiamento automatico delle carriere degli impiegati civili alle carriere militari; il che ha prodotto indiscutibilmente degli inconvenienti.

Tra l'altro, uno dei punti fondamentali della riforma è la diminuzione del numero dei gradi, per far corrispondere la diversità dei gradi alla diversità delle funzioni.

Sicché è stato previsto che gradi per le varie carriere non siano più gradi di gruppo *A*, *B*, *C*, ma assumano anche dei nomi e delle caratteristiche diverse e siano meno numerosi degli attuali, prevedibilmente tre per ogni gruppo. Al massimo ci potrà essere, in determinate situazioni, una ripartizione in quattro gradi. Tutto questo senza nuocere alla carriera degli impiegati, poiché, per rispondere al desiderio umano di progressione che ha l'impiegato, dopo un certo numero di anni di permanenza in servizio si prevedono degli scatti di stipendio non limitati né nel numero – come oggi è stabilito – né nel limite massimo; infatti è previsto che, pur restando in un grado inferiore, l'impiegato possa arrivare ad uno stipendio anche superiore a quello che è lo stipendio minimo del grado superiore.

In relazione a questa riforma – come la Commissione sa – è stata chiesta dal Governo al Parlamento la delega a legiferare con un disegno di legge presentato il 21 febbraio alla Presidenza del Senato e posto già all'ordine del giorno della competente Commissione del Senato.

In questo disegno di legge c'è un articolo 2 col quale si stabiliscono una serie di criteri direttivi in merito a questa riforma, sicché si anticipa già, quello che sarà lo spirito della riforma stessa. E tra questi criteri direttivi due sono stabiliti nella prima parte dell'articolo in cui è detto: il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere: 1°) il riordinamento delle carriere, suddividendole in: *a*) carriere direttive in relazione alla maggiore importanza e responsabilità delle funzioni; *b*) carriere di concetto; *c*) carriere esecutive; *d*) carriere del personale ausiliario; 2°) la organizzazione dei gradi con l'adozione del criterio che a ciascun grado corrispondano diverse funzioni e responsabilità.

Ora è evidente che soltanto in questa sede si potrà provvedere in maniera logica ed equa alla rivalutazione della posizione di tutti i dipendenti di qualunque gruppo essi siano, compresi quelli del gruppo *C*, i quali attualmente vorrebbero che fosse abolito il grado XIII e istituito il grado VIII.

È facile comprendere che, se invece di essere distribuiti in sei gradi, come attualmente, i funzionari di grado *C* dovessero essere distribuiti in tre gradi, questo problema sparirebbe completamente nel nuovo sistema. Non si capisce allora perché si dovrebbe creare quel rivoluzionamento a cui hanno accennato il relatore e gli altri colleghi che sono intervenuti nella discussione

proprio alla vigilia del riordinamento di carattere generale.

Debbo aggiungere, in relazione a questa proposta di legge, che il Consiglio dei Ministri l'ha presa in esame fin dal 13 gennaio 1951 e si è espresso in senso contrario; non solo, ma ad essa si sono dichiarati praticamente contrari tutti i ministeri, proprio perché attuarla così indiscriminatamente darebbe luogo a una serie di inconvenienti.

Gli impiegati interessati non debbono avere la preoccupazione – come sembrava accennare l'onorevole Tozzi Condivi – che la reiezione attuale delle loro proposte abbia a significare diniego alle loro istanze di perequazione rispetto agli altri dipendenti dello Stato. Non c'è questo spirito nell'atteggiamento del Governo. Il concetto del Governo è che, logicamente, a parità di funzioni degli impiegati dei vari ministeri debba corrispondere uno stesso stato giuridico, uno stesso livello nei gradi, uno stesso trattamento economico.

Io mi auguro che le norme che saranno emanate sulla base di quella delega – se il Parlamento vorrà concederla – abbiano nel modo più completo e assoluto a sodisfare questa esigenza. Allo stato attuale delle cose mi sembra però che la proposta di legge in esame non possa trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una proposta di sospensiva dell'esame della proposta di legge, presentata dal relatore Molinaroli.

MOLINAROLI, *Relatore*. Con l'aggiunta del voto che questa materia trovi nella riforma un'applicazione integrale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva.

(*È approvata*).

La discussione della proposta di legge è quindi rinviata.

Discussione dei disegni di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria. (520-138). — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali. (520-148). — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo *A* degli uffici delle ferrovie dello Stato. (520-187). — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi. (520-189). — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazioni del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. (520-220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria »;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei convitti nazionali »;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo *A* degli uffici delle ferrovie dello Stato »;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e distituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi »;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazioni del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi ».

I relatori, onorevoli Tozzi Condivi e Sailis, poiché si tratta di disegni di legge concernenti i ruoli dell'Amministrazione dello Stato, hanno presentato un ordine del giorno, di cui do lettura:

« La I Commissione permanente (Interni), presi in esame nella seduta del 24 marzo 1953 i disegni di legge nn. 520-138, 520-148, 520-187, 520-189, 520-220; considerata l'urgenza di esaurire, prima della chiusura dei lavori della presente legislatura l'esame dei provvedimenti concernenti ratifiche dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, in base

all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; tenuta presente la disposizione contenuta nel succitato articolo 6 in base alla quale venne disposto che i decreti legislativi dovessero essere sottoposti alla ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione; considerato che tutti i disegni di legge sunnominati concernono proposte di modificazioni a ruoli delle Amministrazioni dello Stato in relazione ai quali è pendente davanti al Senato della Repubblica la richiesta di delega al Governo per il riordinamento generale dei ruoli; delibera di provvedere alla ratifica senza modificazioni dei disegni di legge suddetti ».

I relatori Tozzi Condivi e Sailis propongono pertanto l'abbinamento della discussione dei suddetti disegni di legge.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Prego l'onorevole Tozzi Condivi di svolgere una unica relazione sui disegni di legge medesimi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. I presenti disegni di legge sono gli ultimi rimasti all'ordine del giorno della nostra Commissione, riguardanti i ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'urgenza che, per la chiusura imminente della legislatura, i decreti legislativi compresi nel disegno di legge n. 520 vengano approvati. Pertanto, per le considerazioni esposte nell'ordine del giorno già letto dal Presidente, propongo la ratifica senza modificazioni di tutti i decreti legislativi in oggetto, fatta salva la facoltà sia da parte del Governo che dà parte dei parlamentari di presentare in altra sede le modificazioni che erano state proposte ai decreti legislativi medesimi.

SAILIS, *Relatore*. Io mi associo alla proposta del collega Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINAROLI. Mi associo alla proposta di ratifica senza modificazioni; quantunque ci siano alcuni provvedimenti di natura del tutto particolare, per i quali si sarebbero potute togliere alcune singole sperequazioni, senza inficiare la riforma generale della burocrazia. In ogni modo, mi limito a segnalare al Sottosegretario per la riforma, quanto riguarda la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, dato che non c'è ragione per cui i direttori dei Convitti nazionali, che hanno le stesse responsabilità dei presidi, oltre ad altre incombenze e responsabilità che ai presidi non competono, non debbano essere messi sullo stesso piano dei presidi stessi, quando la proposta di parificazione ha già avuto l'approvazione del Senato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi associo all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Tozzi Condivi e Sailis e li ringrazio. Per quanto si riferisce all'osservazione fatta dall'onorevole Molinaroli relativa ai direttori dei convitti nazionali, faccio presente che il problema da lui accennato fu oggetto di discussione in sede di commissione di ratifica, nell'ambito della quale ci fu divergenza di vedute. Perché alcuni sostenevano la tesi dell'onorevole Molinaroli, altri sostenevano che l'equiparazione *sic et simpliciter* di questi direttori ai presidi non sarebbe una cosa molto logica, dato che i direttori dei Convitti nazionali hanno una serie di vantaggi di altra natura – soprattutto il vantaggio dell'alloggio, che i presidi non hanno – per cui, a titolo compensativo, potrebbe esserci anche una disparità di trattamento.

Dico questo a titolo informativo, non per prendere una qualsiasi posizione di merito.

Comunque, credo di poter assicurare l'onorevole Molinaroli che, quando si vaglieranno le diverse posizioni, si farà un trattamento il più possibile equo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'ordine del giorno proposto dai relatori ed accettato dal Governo, ha carattere di preclusione degli emendamenti presentati per la ratifica dei decreti legislativi di cui trattasi.

Lo pongo, pertanto, in votazione.

(*È approvato*).

In base a tale ordine del giorno, decadono tutte le proposte di emendamento, sia di iniziativa governativa, sia d'iniziativa parlamentare, presentate in sede di stralcio, dal disegno di legge n. 520, dei decreti legislativi medesimi.

Pongo, pertanto, in votazione la consueta formula di ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi in esame.

Per il disegno di legge 520-138 la formula di ratifica è la seguente:

« Il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, è ratificato ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Per il disegno di legge 520-148, la formula di ratifica è la seguente:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, è ratificato ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Per il disegno di legge 520-187, la formula di ratifica è la seguente:

« Il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, è ratificato ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Per il disegno di legge 520-189, la formula di ratifica è la seguente:

« Il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, è ratificato ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Per il disegno di legge 520-220, la formula di ratifica è la seguente:

« Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, è ratificato ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che dai titoli dei disegni di legge dovrà essere tolto l'inciso «con modificazioni», essendo stati i decreti legislativi ratificati senza alcuna modifica.

I disegni di legge saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ». (n. 3157):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

« Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni ». (n. 3101)

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	7

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo dei vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951 ». (n. 3012):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

« Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti ». (n. 2820):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ». (n. 2838):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Ratifica del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 687, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria ». (n. 520-138):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato dei Convitti nazionali ». (n. 520-148):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo *A* degli uffici delle ferrovie dello Stato ». (n. 520-187):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*)

« Ratifica del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi ». (n. 520-189):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*)

« Ratifica del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazioni del ruolo organico del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi ». (n. 520-220):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

LONGHENA: « Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni ». (n. 3112):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli. . . . 23
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

BARTOLE: « Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per l'estensione a favore delle farmacie delle modalità di pagamento stabilite per i sanitari condotti ». (n. 3129):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 21
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Bertinelli, Bima, Bottonelli, Camposarcuno, Carignani, Casalinuovo, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Delli Castelli Filomena, Fanelli, Gullo, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lopardi, Luzzatto, Malagugini, Marazza, Martuscelli, Molinaroli, Poletto, Quintieri, Raimondi, Riva, Sampietro Umberto, Sammartino, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

Numeroso, Russo Carlo.

La seduta termina alle 12,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI